

## Verbale di accordo

Addì 20 novembre 2018 presso la sede di Unindustria Roma

Tra

La Sielte S.p.A. assistita da Unindustria Roma

e


Le Segreterie Nazionali e Territoriali SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL unitamente al Coordinamento Nazionale delle RSU

### PREMESSO CHE:

- Sielte S.p.A. con sede legale in San Gregorio di Catania (CT) ed unità produttive su tutto il territorio nazionale, codice fiscale e P. IVA n. 03600700870 iscritta al registro delle imprese della provincia di Catania n. REA 243862 e matricola Inps 7038539243, è una società operante nel settore delle installazioni e dei servizi di telecomunicazioni sia per le Reti Fisse quanto per le Reti Mobili;
- in maniera complementare alle attività TLC, Sielte opera anche nei mercati dei sistemi tecnologici e dei trasporti per i clienti pubblici e privati con un ruolo di *System Integrator*;
- Sielte applica il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti Servizi di Telecomunicazioni;
- la Società, al fine di consentire il dispiegamento effettivo delle azioni e degli strumenti previsti dal Programma di riorganizzazione in corso e il conseguente recupero del personale interessato dalla CIGS, secondo quanto convenuto nell'Accordo Sindacale del 05/07/2018, sottoscritto presso il Ministero del Lavoro, ha avviato in data 08/11/2018 per il tramite di Unindustria, una procedura di riduzione di personale ex legge 223/1991, combinato disposto art. 4 e 24, per un numero massimo di 100 unità quale strumento di gestione degli esuberi in costanza di intervento di CIGS per Riorganizzazione di cui all'Accordo del 5 luglio 2018 sopraccitato;
- Nel corso dell'incontro svoltosi in data odierna, le Parti hanno esaminato e discusso le motivazioni già contenute nella lettera di apertura della procedura dell'8 novembre 2018, come previsto dall'art. 4 comma 5, della legge 223/91 ed hanno convenuto di esperire positivamente la procedura coerentemente con quanto già definito nel piano di gestione degli esuberi di cui all'Accordo citato.

### Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Verbale di Accordo.



2. La Società, nell'ambito della gestione degli esuberanti quale strumento per facilitare una gestione non traumatica degli stessi nell'ambito del programma di CIGS per Riorganizzazione, procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro di un numero massimo di 100 dipendenti, così come definito nella lettera di apertura della procedura e nei relativi allegati. Le Parti convengono, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, di derogare fino al 31 dicembre 2020 termine ultimo per la risoluzione dei rapporti di lavoro e la conseguente collocazione in mobilità, utilizzando in tal senso il potere di deroga e proroga previsto dall'art.8 comma IV, della legge 236/1993.
3. La risoluzione dei rapporti avverrà esclusivamente attraverso il criterio della non opposizione alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tale fattispecie è condizione vincolante che il dipendente sottoscriva un verbale di conciliazione ai sensi degli art. 1965 e ss. c.c., 2113 c.c., 411 e 412 c.p.c.. Le Parti si danno atto che saranno erogati attribuzioni patrimoniali aggiuntive alle competenze aziendali secondo le prassi aziendali.
4. La società, nel corso degli incontri sindacali sin qui tenuti, ha fornito la più ampia informazione in ordine alla situazione aziendale, dando riscontro puntuale ad ogni richiesta di chiarimenti avanzata dalle OO.SS. Le parti, pertanto, si danno reciprocamente atto che nessun vizio di carattere formale ha inficiato la comunicazione di avvio della presente procedura e, in ogni caso, ogni eventuale vizio deve comunque ritenersi sanato, ad ogni effetto di legge, con la sottoscrizione del presente accordo ai sensi dell'art. 4, comma 12, della Legge 223/91, come modificato dalla Legge 92/2012.
5. Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti si danno atto di aver esperito ed esaurito, a tutti gli effetti di legge, compreso quelli di cui all'art.5, comma IV 223/91, la procedura di cui agli artt. 4 e 24 legge 223/91 così come modificata dall'art. 8 della legge 236/93.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Unindustria

Per la Sielte S.p.A.

Per la Slc-Cgil

Per la FistelCisl

Per la Uilcom-Uil

Per il Coordinamento Nazionale delle RSU